

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 5 aprile 1993, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 202 della medesima legge.

Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 15.

“Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993 il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 2.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° marzo 1993.

Napoli, 26 marzo 1993

Clemente di San Luca